

SEMPLIFICAZIONI FISCALI/ Domanda e integrazione documentale entro il 30 settembre

## Il 5 per mille non storce il naso Bonus anche all'ente inadempiente, purché si metta in regola

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**C**on decorrenza dall'esercizio finanziario 2012, il bonus «5 per mille» sarà assegnato anche agli enti non commerciali che, pur non avendo adempiuto agli obblighi previsti dalla disciplina specifica ma in possesso dei requisiti, presentano la domanda e le integrazioni documentali entro il prossimo 30 settembre.

Questa l'ulteriore previsione inserita nella bozza di decreto sulle semplificazioni nella parte riguardante la «remissione in bonis» sui mancati adempimenti di natura essenzialmente formale (*ItaliaOggi*, 21/02/2012).

In effetti, il decreto sulle semplificazioni tende a fare salva l'applicazione di regimi speciali (associazioni sportive dilettantistiche, tassazione per trasparenza, tassazione consolidata e quant'altro) e la fruizione di agevolazioni fiscali (5 per mille e crediti d'imposta) a prescindere dall'esecuzione corretta della procedura richiesta dalle disposizioni di riferimento, al fine di evitare che l'inosservanza di adempimenti di natura meramente formale faccia decadere il destinatario in possesso di tutti i requisiti sostanziali.

L'obiettivo prioritario è quello di salvaguardare il contribuente in buona fede e in possesso di tutti i requisiti richiesti, sanando tutti quegli atteggiamenti che non recano pregiudizio o danno all'erario e non ostacolano le attività di accertamento.

La disposizione, in effetti, si divide in due parti: una, destinata alla generalità dei contribuenti che vogliono ottenere l'accesso ai regimi fiscali particolari (e opzionali) o fruire di benefici di natura tributaria e un'altra, destinata agli enti (non commerciali) che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'Irpef a decorrere, in tal caso, dall'esercizio finanziario in corso (2012).

In entrambe le situazioni, il contribuente deve, comunque, possedere i requisiti richiesti dalle disposizioni di riferimento e deve versare «contestualmente», si ritiene alla presentazione delle comunicazioni e/o delle richieste, la sanzione prescritta dal comma

1, dell'art. 11, dlgs n. 471/1997 nella misura minima, che risulta attualmente fissata in 258 euro, senza possibilità di compensare la stessa con altri crediti.

Vi sono, però delle sostanziali e ovvie differenze tra la regolarizzazione concernente l'applicazione dei regimi speciali e per l'ottenimento di agevolazioni rispetto a quella per la partecipazione al riparto del 5 per mille in quanto, nel primo caso, il contribuente può presentare la comunicazione anche in ritardo ma al più tardi entro «il termine di presentazione della prima dichiarazione utile», mentre nel secondo caso la richiesta e l'integrazione documentale deve avvenire entro e non oltre il 30 settembre dell'anno cui si vuol partecipare al riparto.

Peraltro, ulteriore e importante differenza, nel primo caso l'adempimento e il pagamento della sanzione ridotta devono essere eseguiti anteriormente all'inizio di accessi, ispezioni, verifiche e altre attività di ac-

certamento delle quali il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza.

Da ciò si evince, con estrema chiarezza, che con la sanatoria formale in commento, destinata agli enti non commerciali che possono ottenere la quota del 5 per mille dell'Irpef, si propone una sanatoria per le domande

tardive di iscrizione negli elenchi dei beneficiari e la tardiva presentazione della documentazione mancante.

Inoltre, il legislatore ha introdotto, a regime, una sanatoria, anch'essa di natura formale, per le cessioni infragruppo delle eccedenze Ires, di cui all'art. 43-ter, dpr n. 602/1973, per la mancata indicazione, in sede dichiarativa, degli estremi dei cessionari e degli importi ceduti a ciascuno di essi, inserendo nel medesimo articolo il comma 2-bis.

Sul punto si ricorda, infatti, che l'art. 43-bis del dpr n. 602/1973 dispone che la cessione si rende «efficace» a condizione che l'ente o società cedente fornisca in sede dichiarativa i dati indicati, con la conseguenza che, attualmente, in assenza di una indicazione dei dati richiesti, il trasferimento delle eccedenze nell'ambito del gruppo non è ritenuta valida; con l'introduzione del nuovo comma 2-bis, il legislatore ha inteso evitare tale inefficacia, in assenza dell'indicazione dei dati richiesti a cura della società consolidante, con il versamento della sanzione massima, prescritta dal comma 1, del comma 8, dlgs n. 471/1997, pari attualmente a 2.065 euro.

—© Riproduzione riservata—

### LA REMISSIONE IN BONIS

#### REGIMI FISCALI SPECIALI E AGEVOLAZIONI

Il contribuente non perde l'accesso o la fruizione a condizione che sia in possesso dei requisiti sostanziali, effettui la comunicazione o esegua l'adempimento e versi la sanzione minima pari a euro 258 prima dell'avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrativa di accertamento

#### BONUS 5 PER MILLE

A partire dall'esercizio finanziario 2012, il richiedente può partecipare al riparto purché abbia presentato, pur tardivamente, la domanda e le integrazioni documentali, dietro versamento della sanzione minima pari a 258 euro

#### CESSIONE ECCEDENZE IRES

Con il pagamento della sanzione massima pari a 2.065 euro, la cessione infragruppo delle eccedenze risulta valida ancorché la consolidante non abbia indicato i dati richiesti nella dichiarazione dei redditi del consolidato

